

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia
Via dell'Agogna, 1 - tel. – fax 038456029

NOTA INTEGRATIVA

**AL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2016-2018**

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1/4 punto 9.11 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118.

Tale nota è tesa ad analizzare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

RIEPILOGO NORME LEGGE DI STABILITA' DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

IMU-TASI.

- art. 1 comma 10 : per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori IMU e TASI sono ridotte del 50 %. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso

- art. 1 comm1 da 11 a 16: dal 2016 esclusione dalla TASI per le abitazioni principali, compresa la quota inquilini, dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta e un residuo IMU del 4 per mille, su abitazioni signorili, case storiche e ville. Viene assimilata all'abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore) la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale. Risolto il problema dei macchinari imbullonati: dal 2016 non pagheranno IMU a parte se inseriti in immobili di categoria D ed E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione. La norma non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l'IMU per tutte le proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (nel 2015 pagavano l'IMU). Per le altre tipologie di proprietari invece, l'IMU resta dovuta.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE:

- art. 1 commi 17 e 18: Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del F.S.C. per garantire ai Comuni il rimborso per il mancato gettito derivante dall'abolizione della TASI sulla prima casa e dell'IMU sui terreni agricoli.

FONDO TASI:

- art. 1 comma 20: viene replicato il fondo TASI che non entra nei calcoli del pareggio di bilancio. Questo contributo viene attribuito in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliari relative ai limiti massimi posti dalle aliquote di imposta.

IMU-TASI:

- art. 1 comma 21 : dal 2016 la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

- art. 1 comma 22: è possibile rideterminare la rendita catastale secondo le nuove regole dall'01.01.2016 per gli immobili D ed E.

- art. 1 comma 24: sono destinati 155 milioni di euro al rimborso dell'esenzione IMU per i macchinari imbullonati.

IMUS:

- art. 1 comma 25: è abrogata l'imposta municipale secondaria.

TRIBUTI LOCALI

- art.1 comma 26: viene bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015. Nel blocco non rientra la TARI.

TARI:

- art. 1 comma 27: vengono confermate per 2 anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della TARI

TASI

- art. 1 comma 28: l'aliquota aggiuntiva TASI dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera ad hoc.

FABBISOGNI STANDARD

- art. 1 commi 29 e 30: viene istituita presso il Ministero dell'Economia la Commissione tecnica per i fabbisogni standard

- art. 1 commi 31 e 32: la Commissione tecnica esamina e approva le metodologie e le deliberazioni sui fabbisogni standard cioè i costi standard applicati alle funzioni fondamentali degli enti locali.

ACQUISTI CENTRALIZZATI

- art. 1 comma 494: vengono ampliate le possibilità di acquisto in deroga di alcune tipologie di beni e servizi per le quali è previsto l'obbligatorio ricorso alle convenzioni CONSIP e dei

soggetti aggregatori regionali. Le amministrazioni possono sviluppare procedure autonome prevedendo a base d'asta corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni - quadro del 10 5 per alcune categorie e del 3 % per altre.

RAFFORZAMENTO SISTEMA CONSIP-SOGGETTI AGGREGATORI

- art. 1 commi da 496 a 499: viene ad essere potenziato il sistema relativo agli obblighi e alle facoltà di acquisto di beni e servizi mediante le convenzioni CONSIP e dei soggetti aggregatori regionali, per i quali l'ambito territoriale di riferimento è individuato per la definizione delle convenzioni-quadro.

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI

- art. 1 comma 501: fermi restando gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico, la possibilità di acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto entro i 40.000 euro viene estesa anche ai Comuni sotto i 10.000 abitanti.

PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTI

- art. 1 commi 502 e 503 : l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche è previsto per tutti gli acquisti di valore compreso tra i 1000 euro e la soglia comunitaria (209.000 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali.

ACQUISTI

- art. 1 comma 510: le pubbliche amministrazioni obbligate ad utilizzare convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti di beni e servizi presenti nelle convenzioni solo quando questi non siano idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. L'acquisto deve essere autorizzato dall'organo di governo e comunicato alla Corte dei Conti.

RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI INFORMATICI

- art. 1 commi da 512 a 518: per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a CONSIP e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali, i quali possono assumere personale in deroga ai limiti vigenti per assicurare massima funzionalità. L'Agid predispone un piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, individuando per categorie di amministrazioni le tipologie di beni e servizi informatici da acquisire per sostenere l'innovazione. Sulla base di tale piano le amministrazioni definiscono la programmazione dei propri acquisti di beni e servizi e la rapportano ai processi di aggregazione di CONSIP e dei soggetti aggregatori. Le amministrazioni possono acquisire beni e servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale.

PROROGA DIVIETO ACQUISTO AUTOVETTURE

- art. 1 comma 636: prorogato al 31.12.2016 il divieto di acquisto autovetture

ABROGAZIONE PATTO STABILITA'

- art. 1 comma 707: vengono abrogate le norme che regolano il Patto di Stabilità degli enti locali. Vengono fatti salvi fino al 2015 gli obblighi di monitoraggio, l'applicazione di sanzioni per le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi e gli effetti dei Patti regionali.

PAREGGIO DI BILANCIO

- art. 1 commi da 709 a 711: il Patto di Stabilità viene sostituito con l'obbligo di raggiungere un risultato non negativo in termini di saldo finale di competenza. Per il solo 2016, i calcoli considerano il fondo pluriennale vincolato per la parte non rinveniente dall'utilizzo dell'indebitamento.

- art. 1 comma 716: i comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. per il 2016 in tale saldo non sono considerate le spese di bonifica ambientale, conseguenti alle attività minerarie. L'esclusione non può superare il limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine entro il 1° marzo 2016, gli enti locali comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli spazi finanziari di cui hanno bisogno per sostenere gli interventi per le bonifiche.

PROSPETTO SUL PAREGGIO

- art. 1 comma 712: a partire dal 2016 gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione un prospetto che attesti il rispetto del pareggio di bilancio.

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO

- art. 1 commi da 719 a 721: vengono disposte una serie di misure per monitorare il conseguimento del pareggio di bilancio negli enti locali. In particolare, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni dovranno inviare alla Ragioneria Generale un prospetto firmato dal legale rappresentante, dal ragioniere capo e dall'organo di revisione che attesti il rispetto del pareggio di bilancio. Il mancato invio del prospetto è considerato inadempimento e fa scattare le sanzioni. Per chi trasmette la certificazione entro 30 giorni dal termine si applica solo la sanzione del blocco delle assunzioni.

RETTIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE

- art. 1 comma 722: eventuali rettifiche delle certificazioni già inviate in relazione al rispetto del pareggio di bilancio possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza per l'approvazione del rendiconto (30 aprile).

SANZIONI PER MANCATO RISPETTO PAREGGIO BILANCIO

- art. 1 comma 723: in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, l'ente locale subisce una riduzione del fondo di solidarietà comunale, o del fondo sperimentale di riequilibrio nel caso delle province, per un importo pari allo sforamento. Nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, la spesa corrente dell'ente viene bloccata al livello dell'anno precedente. Non è possibile attivare nuovo indebitamento e vien bloccata la possibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e di rinnovare i contratti a termine. Sono vietati anche i contratti di servizio che abbiano lo scopo di eludere il blocco delle assunzioni. Vengono tagliate del 30 % le indennità e i gettoni di presenza del Sindaco e della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

CONTROLLI

- art. 1 commi 724 e 725: se lo sforamento dell'obiettivo del pareggio di bilancio vien individuato in ritardo, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui il mancato conseguimento dell'obiettivo viene comunicato. Gli enti devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento.

ELUSIONI

- art. 1 comma 726: sono nulli tutti gli atti elusivi delle sanzioni

SANZIONI PECUNIARIE

- art. 1 comma 727: se si accerta il conseguimento artificioso del pareggio di bilancio, per gli amministratori vi è una sanzione fino a 10 mensilità dell'indennità e per il ragioniere capo fino a 3 mesi di stipendio.

SCAMBIO SPAZI FINANZIARI

- art. 1 comma 730 : Comuni e Province chiedono alle Regioni gli spazi finanziari entro il 15 aprile e il 15 settembre. La cessione avviene rispettivamente entro 30 aprile e 30 settembre.

INCENTIVI ALLA CESSIONE DI SPAZI FINANZIARI

- art. 1 comma 731: gli enti che cedono spazi finanziari ottengono un incentivo equivalente nei due anni successivi. Il contrario accade a chi riceve spazi.

SCAMBIO NAZIONALE SPAZI FINANZIARI

- art. 1 comma 732: entro il 15 giugno gli enti che prevedono di non centrare l'obiettivo del pareggio di bilancio nonostante i meccanismi di flessibilità arrivati a livello regionale possono chiedere ulteriori spazi alla Ragioneria Generale dello Stato. Entro la stessa data devono arrivare le offerte di cessione di spazi finanziari da parte degli enti che prevedono di superare l'obiettivo del pareggio di bilancio. Lo scambio avviene entro il 10 luglio. Se le richieste sono superiori alle offerte, la cessione avviene in modo proporzionale.

SPENDING REVIEW

- art. 1 comma 733: se gli andamenti della spesa non sono coerenti con gli obiettivi UE si attuano ulteriori misure di contenimento.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

- art. 1 comma 737: nel 2016 i Comuni possono utilizzare tutti gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni per le spese di manutenzione ordinaria e per progettazione di opere pubbliche

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

- art. 1 comma 738: anche per il 2016 il limite massimo per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locale sale a 5/12 delle entrate del penultimo esercizio

IMPOSTA PUBBLICITA'

- art. 1 comma 739: vengono fatti salvi gli aumenti dell'imposta di pubblicità decisi ante 2012

SPESE PERSONALE

- art. 1 comma 762: le norme che regolano le spese di personale negli enti locali soggetti al patto di Stabilità vengono confermate con il pareggio di bilancio. Rimangono le regole di favore per gli enti che nel 2015 erano esclusi dal Patto

P.A.

- art. 1 comma 904: per le pubbliche amministrazioni rimane a 1000 euro il limite, che superato il quale, obbliga il pagamento degli emolumenti (stipendi, pensioni, compensi, ecc.) solo con strumenti elettronici bancari o postali

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2016-2018 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio.

Pertanto l'attività sarà orientata a razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

Si cercherà di intensificare le attività di recupero dell'evasione, già avviata negli anni precedenti.

I.U.C.

L'art. 1 comma 639 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo denominato I.U.C.

A norma di detto articolato, la I.U.C. è così definita "essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

La legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune novità in materia di tributi:

IMU-TASI

- art. 1 comma 10 : per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori IMU e TASI sono ridotte del 50 %. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso

- art. 1 comm1 da 11 a 16: dal 2016 esclusione dalla TASI per le abitazioni principali, compresa la quota inquilini, dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta e un residuo IMU del 4 per mille, su abitazioni signorili, case storiche e ville. Viene assimilata all'abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore) la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale. Risolto il problema dei macchinari imbullonati: dal 2016 non pagheranno IMU a parte se inseriti in immobili di categoria D ed E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione. La norma non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l'IMU per tutte le proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (nel 2015 pagavano l'IMU). Per le altre tipologie di proprietari invece, l'IMU resta dovuta.

FONDO TASI:

- art. 1 comma 20: viene replicato il fondo TASI che non entra nei calcoli del pareggio di bilancio. Questo contributo viene attribuito in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliari relative ai limiti massimi posti dalle aliquote di imposta.

IMU-TASI:

- art. 1 comma 21 : dal 2016 la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

- art. 1 comma 22: è possibile rideterminare la rendita catastale secondo le nuove regole dall'01.01.2016 per gli immobili D ed E.

- art. 1 comma 24: sono destinati 155 milioni di euro al rimborso dell'esenzione IMU per i macchinari imbullonati.

IMUS:

- art. 1 comma 25: è abrogata l'imposta municipale secondaria.

TASI

- art. 1 comma 28: l'aliquota aggiuntiva TASI dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera ad hoc.

- art.1 comma 26: viene bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015. Nel blocco non rientra la TARI.

TARI:

- art. 1 comma 27: vengono confermate per 2 anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della TARI

I.M.U.

La gestione delle tre componenti I.U.C. avviene in maniera autonoma.

In sede di approvazione del bilancio 2016-2018, sarà approvato il regolamento I.U.C. comprendente i tre regolamenti IMU, TASI e TARI, rimodulato con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La previsione di gettito I.M.U. inserita in bilancio di €. 82.000,00 è stata effettuata tenendo conto dell'incremento IMU per variazione quota di alimentazione del FSC di €. 17.194,00 secondo i dati forniti dal Ministero Finanza Locale sul proprio sito ed è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Ceretto Lomellina al fondo di Solidarietà Comunale, di circa €. 24.424,85, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

Le aliquote IMU sono approvate con delibera del C.C. n.8 del 29.04.2016.

TASI

In sede di approvazione del bilancio 2016-2018, sarà approvato il regolamento I.U.C. comprendente i tre regolamenti IMU, TASI e TARI, rimodulato con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

L'Amministrazione ha scelto di legarla all'articolazione già presente per l'IMU, in modo da rendere i due tributi facilmente gestibili in contemporanea. Questo in considerazione del fatto che la legge istitutiva della IUC parla di un'aliquota massima delle due imposizioni che non può superare, nell'applicazione, l'aliquota massima prevista per l'IMU.

Con i proventi della TARI sono finanziati una serie di servizi indivisibili come dettagliato nella delibera di approvazione delle aliquote (delibera C.C. n.8 del 29.04.2016)

La previsione di gettito TASI del bilancio 2016-2018 di €. 7.313,00, è stata effettuata tenendo in considerazione le previsioni assestate del 2015 detratta la stima TASI relativa all'abitazione principale non più dovuta di €. 7.238,00

TARI

In sede di approvazione del bilancio 2016-2018, sarà approvato il regolamento I.U.C. comprendente i tre regolamenti IMU, TASI e TARI, rimodulato con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016

I commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n.147/2013, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente.

La previsione di gettito inserita nel bilancio 2016-2018 è di €. 35.000,00 come per il 2015, corrispondente al Piano Finanziario 2016, interamente coperto dai contribuenti.

Nella delibera del C.C. n.8 del 29.04.2016 sono approvate le tariffe, il Piano Finanziario e le scadenze delle rate per il 2016.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

- art. 1 commi 17 e 18: Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del F.S.C. per garantire ai Comuni il rimborso per il mancato gettito derivante dall'abolizione della TASI sulla prima casa e dell'IMU sui terreni agricoli.

La previsione di entrata del bilancio 2016-2018 di €. 27.777,00 è stata effettuata in base ai dati forniti sul sito dal Ministero dell'Interno – Finanza Locale.

Tale quota tiene conto di diversi fattori, tra cui il ristoro per abolizione TASI abitazione principale, al ristoro per agevolazioni IMU/TASI per locazioni concordato e comodati, il ristoro per agevolazione IMU sui terreni.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Come per il 2015, la previsione di gettito inserita nel bilancio 2016-2018 è di €. 17.000,00 con un'aliquota pari allo 0,8 per cento. Tal aliquota è stata riconfermata con delibera della G.C. n.17 del 02.04.2016.

PROVENTI DI BENI

I proventi di beni sono previsti in base a contratti in essere per quanto attiene agli affitti, all'andamento storico consolidato per quanto concerne le concessioni cimiteriali.

PROVENTI DA SANZIONI DEL C.D.S.

Le sanzioni per violazioni del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata si riferiscono a proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, interamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio. Al 31/12/2015 si è estinto anche l'ultimo mutuo ancora in essere relativo alla fognatura.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

E' stanziata nel bilancio di previsione 2016-2018 un'apposita posta contabile, denominata "fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno degli ultimi cinque esercizi precedenti.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, che ha fatto sì che venissero individuate alcune tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, anche per l'esiguità dei loro importi, quali ad esempio:

- diritti segreteria su certificazioni e carte identità
- diritti segreteria di pertinenza comunale su CDU, SCIA, DIA, ecc.
- diritti rilascio carte identità
- depositi bancari e postali

Non si è proceduto inoltre al calcolo del FCDE sulle seguenti entrate tributarie che alla luce dei nuovi principi sono accertate per cassa:

- 1) IMU
- 2) TASI
- 3) Addizionale comunale all'IRPEF

Non si è proceduto a calcolare in FCDE:

- sulle entrate da trasferimenti correnti (titolo 2);
- sulle entrate dei titoli 6,7 e 9;

Non si è ritenuto, in ragione delle tipologie di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale (titolo 4): le spese finanziate da tali entrate saranno effettuate unicamente ad avvenuto incasso delle risorse ad esse correlate.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata.

Visto che al momento della stesura dello schema di bilancio 2016-2018, sono disponibili tutti i dati contabili riferiti all'esercizio 2015, il quinquennio di riferimento usato per il calcolo del FCDE è il 2011-2015.

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 509, ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", laddove disciplina l'accantonamento graduale a "fondo crediti di dubbia esigibilità" (50 % il primo esercizio, 75 % il secondo esercizio e per l'intero importo a partire dal terzo esercizio). Il principio rimodellato ora prevede che nel 2015 doveva essere stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il "fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 % se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.118/2011 e al 55 % se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il "fondo crediti di dubbia esigibilità" è pari almeno al 55 %, nel 2017 è pari almeno al 70 %, nel 2018 almeno al 85 % e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto nel bilancio 2016-2018 per €. 8.621,00, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Tale importo è la quota del 55 % di quanto risultante dal calcolo effettuato con le diverse modalità sulle seguenti entrate di dubbia esigibilità:

- 1) ICI accertamenti anni pregressi
- 2) IMU accertamenti anni pregressi
- 3) Imposta comunale sulla pubblicità
- 4) TOSAP
- 5) TARI
- 6) Accertamenti anni pregressi TARSU/TARES/TARI
- 7) Diritti sulle pubbliche affissioni
- 8) Proventi derivanti da sanzioni del C.d.s. a carico di famiglie
- 9) Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti a carico di imprese
- 10) Compartecipazione proventi illuminazione votiva
- 11) Fitti fabbricati
- 12) Fitto bar-ristorante
- 13) Canoni concessioni cimiteriali
- 14) Proventi per permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A. ecc.
- 15) Proventi da condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

Si riporta di seguito parte del testo dell'esempio n.5 contenuto nel principio contabile 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, laddove si indica la metodologia di calcolo del F.C.D.E.:

“Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
 - a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
 - a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio".

METODO DI CALCOLO SCELTO

In sede di formazione dello schema di bilancio 2016-2018, si è usato il metodo A) media semplice (sia la media tra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui), in quanto le altre modalità di calcolo avrebbero condotto in alcuni casi a risultati incongruenti.

Va comunque sottolineato che è risultata di scarsa rilevanza la differenza dei risultati ottenuti con le tre diverse metodologie di calcolo.

INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

Nel bilancio di previsione 2016-2018 non è più previsto alcun accantonamento, in quanto gli amministratori dall'01.01.2016, per motivi di bilancio, al fine di mantenerne gli equilibri,

hanno rinunciato a percepire le loro indennità (giusta delibera della G.C. n. 32 del 30/12/2015).

GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI

Nel bilancio di previsione 2016-2018 non sono più previsti i gettoni di presenza per le adunate del consiglio comunale, in quanto il Consiglio Comunale stesso, con delibera n. 5 dell'08/02/2016, ha preso atto della rinuncia da parte di tutti i consiglieri comunale a percepire i gettoni di presenza per le adunanze del consiglio stesso.

SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio
- contratti e convenzioni in essere
- spese per utenze e servizi
- altre spese obbligatorie per legge

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica.

SPESE DI INVESTIMENTO

L'ente al momento si vede costretto a non poter investire in opere pubbliche, in quanto, negli ultimi anni, le risorse relative al finanziamento di spese di investimento mediamente non fanno registrare alcun tipo di incasso; la situazione ha visto un netto peggioramento con l'abolizione del ex fondo ordinario investimenti elargito dallo Stato per i piccoli comuni.

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	69.731,27
PARTE ACCANTONATA	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2014	14.188,69
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.724,06
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI ARRETRATI CCNL	567,04
TOTALE PARTE ACCANTONATA (b)	20.479,79
PARTE VINCOLATA	
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	29.502,52
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	9.298,13
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	-----
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	-----
ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE	-----
TOTALE PARTE VINCOLATA (c)	38.800,65
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (d)	1.544,46
TOTALE PARTE DISPONIBILE	8.906,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

Nel bilancio di previsione 2016-2018, non è stata prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 risultante in sede di approvazione del rendiconto 2015.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al bilancio di previsione 2016-2018 è allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che risulta essere **NEGATIVO**.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2015, effettuato dalla Giunta Comunale, si è costituito il Fondo Pluriennale Vincolato 8FPV9 dell'esercizio 2016 in entrata per un importo complessivo di €. 3.074,00 tutto di parte corrente, dato dalla differenza tra gli impegni 2015 cancellati in quanto non esigibili al 31/12/2015 e reimputati nel 2016 pari a €.

6.574,00 e gli accertamenti 2015 cancellati in quanto non esigibili al 31/12/2015 e reimputati nel 2016 pari a €. 3.500,00.

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune di Ceretto Lomellina NON presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

ELENCO ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Ceretto Lomellina alla data attuale, detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

N.	RAGIONESOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE
1	C.L.I.R. SPA	0,26 %
2	G.A.L. LOMELLINA SRL	1,22 %

Ceretto Lom., li 31 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pierangelo Villaraggia